



DIREZIONE DIDATTICA « C.BATTISTI »
Via Cappuccina 74 – Mestre Venezia ☎041/986509/☎041/982770
Cod.fisc. 82010410270 – Cod.mecc.VEEE011008
www.circolobattisti.ve.it - e-mail segreteria@circolobattisti.ve.it

Circ Int N.59

Venezia Mestre 5 novembre 2011

Ai Docenti
Al Dsga
Ai Collaboratori Scolastici
Alla segreteria alunni
Alla segreteria docenti

Oggetto : disposizioni interne in merito accoglienza assistenza vigilanza alunni

A fronte di reiterate inadempienze a disposizioni impartite in precedenza si puntualizza :

- a. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni tutti i docenti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività** e fino al termine delle stesse, **nonché ad assistere per i docenti nell'ultima ora di servizio, all'uscita degli alunni accompagnandoli fino all'uscita.**
Rimarco che la presente disposizione non riguarda l'arrivo presso la sede di servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, **ma l'avvio della vigilanza 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**
- b. Deve essere garantita la presenza del docente "uscente" in aula al momento di passaggio da un docente all'altro. Pertanto è necessario che i docenti si organizzino in modo tale da assicurare la sorveglianza di competenza, il docente che deve passare da una classe all'altra deve organizzare l'attività in modo da poter abbandonare la classe immediatamente dopo il suono della campana. Nei cambi dell'ora il personale non docente in servizio dovrà garantire la sorveglianza degli alunni nei momenti di assenza dell'insegnante (art.27, comma5 e art.47 del CCNL 24 luglio 2003);
- c. Dopo l'inizio delle lezioni, le porte dell'edificio scolastico dovranno essere chiuse a cura dei collaboratori scolastici .Qualora gli alunni debbano posticipare l'ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni i genitori faranno domanda scritta motivando la richiesta. Nel caso di accoglimento del permesso di uscita anticipata **gli alunni vanno consegnati direttamente ai genitori o a persone espressamente delegate, per iscritto dagli stessi;**
- d. Durante l'intervallo delle lezioni il personale docente , coadiuvato dal personale ausiliario deve vigilare nei luoghi assegnati sul comportamento e l'incolumità degli alunni e deve

organizzare l'attività di ricreazione in modo da evitare possibili danni a persone o cose. Tale misura deve essere adottata dai docenti anche quando l'attività didattica si svolge negli spazi aperti;

- e. **Non è ammessa alcuna soluzione di continuità nella vigilanza dei minori.** Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno distinto tra il danno provocato a se stessi e il danno provocato ad altri alunni. Fatte salve le procedure atte ad evitare qualsiasi e possibile danno, che vengono riconducibili all'art. 2048 ,comma 2 del Codice Civile e che presuppongono una vigilanza costante e puntuale sui minori, le sentenze prefigurano queste distinzioni :

- Il danno provocato dall'alunno a se stesso non prevede possibile rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del sorvegliante (sentenza n9346 del 27 giugno 2002 della Corte di Cassazione);
- Il danno provocato dall'alunno ad un altro prevede una preliminare dimostrazione da parte del sorvegliante di non aver potuto impedire il fatto, la cui carenza espone il sorvegliante ad una possibile rivalsa dell'Amministrazione nei suoi confronti (sentenza n.2839 dell'11 febbraio 2005 della Corte di Cassazione);

la vigilanza sui minori non può venir sospesa in alcun momento: poiché non possono essere previste eccezioni, qualsiasi soluzione di continuità alla vigilanza ricade sotto la diretta responsabilità del docente, che è responsabile anche di quanto compiuto dall'alunno in assenza di sorveglianza.

I collaboratori scolastici possono avere solo compiti sostitutivi per brevi periodi o Collaborativi. La collaborazione in ogni caso va concordata tra docenti e ATA e non può venir data per scontata. Il danno procurato a se stesso, ad altri o a cose in assenza di Vigilanza produce l'avvio al procedimento disciplinare;

- f. **Obbligo di salvataggio.** L'art 1914 del Codice Civile prevede il così detto obbligo di Salvataggio: **“L'assicurato deve fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno”**. Poiché tutti gli alunni dell'istituto sono assicurati e poiché nel caso di minori non è possibile rimandare alla loro responsabilità il “ salvataggio”, diventa tassativo, **a far data da oggi**, il seguente comportamento :

- In caso di incidente di qualsiasi entità osservato direttamente dal sorvegliante l'alunno viene immediatamente interrotto nell'attività che ha portato all'incidente o in altre attività che insistono direttamente sulla parte interessata dall'incidente;
- In caso di incidente dichiarato dall'alunno il sorvegliante interrompe immediatamente per l'alunno l'attività che ha portato all'incidente e lo pone in situazione di non potersi porre al di fuori dell'obbligo di salvaguardia.

- g. eventuali danneggiamenti al materiale di proprietà dell'Istituto, del Comune o da privati (alunni, docenti, ATA, esterni), deve essere tempestivamente segnalato alla scrivente.

Non esiste alcun automatismo tra l'individuazione del danneggiatore e l'eventuale pagamento del danno arrecato.

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Mazzone